



Città di Cosenza

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI COSENZA

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE

CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

*(adeguato alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014,
come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).*

INDICE

ARTICOLO 1.....	3
<i>ISTITUZIONE</i>	3
ARTICOLO 2.....	3
<i>COMPITI</i>	3
ARTICOLO 3.....	3
<i>ULTERIORI ATTIVITÀ</i>	3
ARTICOLO 4.....	4
<i>RAPPORTI CON GLI UFFICI</i>	4
ARTICOLO 5.....	4
<i>AVVOCATI DEL LIBERO FORO</i>	4
ARTICOLO 6.....	4
<i>PRATICA PROFESSIONALE</i>	4
ARTICOLO 7.....	5
<i>ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO</i>	5
ARTICOLO 8.....	5
<i>COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA</i>	5
ARTICOLO 9.....	5
<i>AVVOCATO COORDINATORE</i>	5
ARTICOLO 10.....	6
<i>COMPENSI</i>	6
ARTICOLO 11.....	6
<i>RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI</i>	6
ARTICOLO 12.....	8
<i>CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI</i>	8
ARTICOLO 13.....	8
<i>INCOMPATIBILITÀ</i>	8
ARTICOLO 14.....	9
<i>ORARIO DI LAVORO</i>	9
ARTICOLO 15.....	9
<i>RINVIO</i>	9
ARTICOLO 16.....	10
<i>ABROGAZIONI</i>	10
ARTICOLO 17.....	10
<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	10

Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Cosenza.

Articolo 1

Istituzione

1. È formalmente istituita in staff, ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'avvocatura del comune di Cosenza.

2. L'avvocatura è costituita da avvocati iscritti per conto dell'ente nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto.

3. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati o nei confronti dei funzionari, degli istruttori e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'ente.

Articolo 2

Compiti

1. Spetta all'avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del comune sia nelle cause attive che passive.

2. L'avvocatura patrocina e difende, altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il comune.

3. L'avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, può patrocinare e difendere gli enti partecipati dal comune, nonché fornire pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il comune.

4. Le prestazioni, di cui al comma 3, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocimento per l'ordinaria attività dell'avvocatura svolta a favore dell'amministrazione.

Articolo 3

Ulteriori attività

1. Oltre all'attività giudiziale, l'avvocatura svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'ente con la formulazioni di pareri.

2. L'avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

3. Su richiesta dei direttori di dipartimento ovvero dei singoli dirigenti, l'avvocatura:

a) predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione delle strutture interessate, o esprime pareri sugli atti di transazione;

b) suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;

c) recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'amministrazione.

Articolo 4

Rapporti con gli uffici

1. Le singole strutture dell'ente, settori e/o staff, sono tenute a fornire all'avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.

2. In difetto, l'avvocatura segnala l'inadempienza ai direttori di dipartimento per i conseguenti provvedimenti.

3. Le strutture dell'ente sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'avvocatura.

Articolo 5

Avvocati del libero foro

1. Il dirigente dell'avvocatura, su mandato del sindaco, può determinare di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato *ad litem*, ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell'avvocatura comunale, nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio legale, nei casi in cui sussista conflitto di interessi con posizioni soggettive degli avvocati interni e nell'eventualità che all'eccessiva mole di contenzioso non possa farsi fronte con gli avvocati interni. Il tutto previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 6

Pratica professionale

1. Presso l'avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 7

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ed al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'ente.

Articolo 8

Composizione dell'avvocatura

1. Dell'avvocatura del comune di Cosenza fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati nella fascia dirigenziale e nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed alla stessa assegnati con provvedimento formale, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Cosenza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con oneri finanziari a carico dell'amministrazione comunale.

2. Fanno, altresì, parte dell'avvocatura dipendenti del comparto amministrativo con funzioni di supporto.

Articolo 9

Avvocato coordinatore

1. Alla direzione dell'avvocatura e al coordinamento degli avvocati è assegnato un avvocato dirigente coordinatore incaricato dal sindaco.

2. Il coordinatore dell'avvocatura, rispetto ai colleghi avvocati è posto nella posizione di «*primus inter pares*».

3. L'avvocato coordinatore sovrintende:

- a) alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) alla organizzazione dell'avvocatura, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- c) assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

d) esprime il parere ai competenti organi monocratici e collegiali del comune, ai direttori dei dipartimenti e/o al dirigente competente, sentite le strutture interessate, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

e) provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito dall'avvocato vicario dallo stesso nominato.

Articolo 10

Compensi

1. Gli avvocati dell'avvocatura del comune di Cosenza hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di decisioni ed esiti sostanzialmente favorevoli per l'ente in procedimenti, anche non giurisdizionali, in cui sia costituita l'avvocatura stessa.

2. Per decisione sostanzialmente favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca un giudizio, quale, a mero titolo di esempio, sentenze, ordinanze, decreti, lodi, verbali di conciliazione, transazioni, e che rappresenti un indubbio vantaggio per l'ente, anche economico, rispetto alle pretese avversarie.

3. Per esito sostanzialmente favorevole del giudizio si intendono, altresì, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso positivo per l'amministrazione, in virtù di provvedimento che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe che non siano conseguenza di provvedimenti di autotutela.

4. I compensi di cui al presente articolo sono determinati nei limiti degli stanziamenti di bilancio secondo la normativa vigente, anche con riferimento ai criteri e parametri dettati dal regolamento adottato dal Ministro della giustizia con decreto 10 marzo 2014, n. 55.

5. I compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna o transazione dalla parte avversa, le sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese, le spese liquidate nei confronti della parte soccombente di cui venga accertata ed attestata la impossibilità di recupero e le transazioni favorevoli all'ente sono ripartiti fra tutti gli avvocati in servizio presso l'avvocatura secondo i criteri di cui al successivo articolo.

Articolo 11

Ripartizione ed erogazione dei compensi professionali

1. Le somme oggetto di ripartizione sono:

a) quelle recuperate dalla parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le eventuali spese vive documentate anticipate dall'amministrazione;

b) le somme liquidate con provvedimenti giurisdizionali a carico della parte soccombente di cui sia comprovata ed accertata la impossibilità del recupero;

c) le somme determinate, secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore sulle tariffe professionali di cui al sopra citato decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, per le sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese;

d) le somme determinate a seguito di transazione favorevole per l'ente.

2. Le somme di cui alle lettere b), c) e d) graveranno sul pertinente capitolo del bilancio comunale nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, ed i relativi compensi vengono erogati secondo le modalità indicate nei commi successivi.

3. Al fine di determinare la percentuale diversa da quella fino al 40 per cento attribuita all'avvocato assegnatario dell'attività contenziosa, la ripartizione dei compensi tra gli avvocati interni è effettuata, in conformità delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili, rappresentati da:

a) maggiore responsabilità;

b) grado di professionalità e specializzazione del singolo avvocato, anche con riferimento alla complessità degli affari trattati;

c) puntualità negli adempimenti processuali.

Le percentuali massime sono così ripartite:

a) 40 per cento delle somme al legale al quale è stata assegnata l'attività contenziosa;

b) 20 per cento all'avvocato coordinatore;

c) 20 per cento agli avvocati iscritti all'albo delle magistrature superiori nel caso in cui non siano assegnatari della causa;

d) le rimanenti somme verranno ripartite in parti uguali tra agli altri avvocati in servizio.

4. Il dirigente coordinatore potrà diminuire o non attribuire i compensi in ipotesi di mancato rispetto di scadenze e termini processuali e di inosservanza degli adempimenti processuali.

5. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a

ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

6. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate eccedenti i limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo sono riversate nel bilancio comunale.

7. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Articolo 12

Criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

1. Il dirigente coordinatore dell'avvocatura del comune di Cosenza, conformemente a quanto previsto dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, provvede all'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi secondo i seguenti criteri:

a) gli affari contenziosi e consultivi di particolare complessità, richiedenti una specializzazione conseguita e maturata all'interno dell'avvocatura, sarà assegnato in numero maggiore agli avvocati abilitati ad esercitare presso le magistrature superiori;

b) un numero minore di cause anche complesse sarà assegnato agli avvocati non ancora iscritti alle magistrature superiori, in virtù del principio di parità di trattamento e al fine di favorire il loro percorso di crescita professionale;

c) le cause aventi un oggetto seriale saranno distribuite all'interno dell'avvocatura in percentuale maggiore tra i gli avvocati dell'ente non ancora iscritti alle magistrature superiori ed in una percentuale variabile, in relazione al carico e rilevanza del ruolo di ciascuno, a tutti gli altri avvocati in servizio.

Articolo 13

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dell'ente locale, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 14

Orario di lavoro

1. In considerazione della particolarità dell'espletamento dell'attività professionale di avvocato anche all'esterno della struttura comunale, l'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di svolgimento delle 36 ore settimanali di servizio contrattuali, è articolato, secondo i principi di cui al d.lgs. n. 66 del 2003 senza vincolo di orario, in modo flessibile, in ragione del carico di lavoro, degli impegni esterni compatibili con il raggiungimento delle sedi giudiziarie e gli orari di svolgimento delle udienze, nonché compatibili e funzionali con i consuetudinari orari di apertura degli studi libero-professionali nell'ambito soprattutto della fascia oraria pomeridiana. Le eventuali eccedenze rispetto alle 36 ore settimanali non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 15

Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:

- all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114;

- al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

- alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

- al regolamento adottato dal Ministro della giustizia con decreto 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- al codice deontologico forense, approvato dal consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella *Gazz. Uff.* 16 ottobre 2014, n. 241;

- alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

- alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

- al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

- allo statuto comunale;

- al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Cosenza;

- al codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cosenza, adottato dalla giunta comunale con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2013;
- al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
- alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'area della dirigenza ed al personale del comparto «Regioni - Autonomie locali», nonché a quelle dei contratti collettivi decentrati integrativi.

Articolo 16

Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento dell'avvocatura comunale di cui alla deliberazione giuntale n. 181 del 20 dicembre 2011, ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.